

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 3-4456

Agenzia Piemonte Lavoro. Definizione della dotazione organica per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018 nonche' ai sensi della L. n.145/2018, del D.L. n.4/2019 e del D.M. n. 74/2019.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che Agenzia Piemonte Lavoro è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse assegnategli, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro e che eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del D.lgs. 150/2015, nonché assicura i servizi per il collocamento mirato dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987, attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego.

Premesso che:

L'art. 1 della Legge n. 205/2017, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", è intervenuto allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs 150/2015, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, stabilendo che:

art. 1 - comma 793

il personale delle città metropolitane e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego venisse trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e che questi ultimi calcolassero la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794;

art. 1 - comma 795

allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedessero nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge per lo svolgimento delle relative funzioni;

art. 1 - comma 807

le risorse destinate ai contratti a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 794 e ai contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, c. 797, venissero trasferite annualmente alle regioni a statuto ordinario mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

il comma 807 porta a regime il finanziamento a integrale carico dello Stato delle spese per il personale dei servizi per l'impiego. Tali risorse, per l'anno 2021, sono pari ad Euro 20.294.660,33, di cui Euro 19.315.068,49 destinati ai contratti a tempo indeterminato ed Euro 979.591,84 destinati ai contratti a tempo determinato.

La L.R. n. 34/2008, novellata dalla L.R. n. 7/2018, all'art. 6, ha confermato l'Agenzia Piemonte Lavoro quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente

autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale, attribuendole i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del D.L.gs. 150/2015.

In particolare, l'art. 8 prevede:

“L’Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell’ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All’Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l’impiego, nell’ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell’Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale. Il trasferimento nel ruolo dell’Agenzia del personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego, fatto salvo l’esercizio di opzione alternativa per l’inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all’Agenzia e la successione dell’Agenzia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l’impiego e ne garantisce la relativa stabilizzazione ai sensi e secondo la disciplina richiamata all’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

L’art. 11 della L.R. 7/2018 stabilisce che *”Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite”.*

Richiamati i seguenti provvedimenti al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla sopra citata normativa nazionale e regionale:

Deliberazione n. 61-7800 del 30 ottobre 2018 *“Indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei Centri per l’impiego, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.34/2008 e s.m.i.”;*

Deliberazione n. 62-7801 del 30 ottobre 2018 *“Linee di indirizzo in merito al reclutamento del personale dei Centri per l’impiego e al riparto delle risorse finanziarie connesse”;*

Determinazione dirigenziale della Direzione Segretariato Generale n. 229 del 31.10.2018, con la quale è stato disposto, ai sensi della L.R. 34/2008, così come novellata dalla L.R. 7/2018, il trasferimento nel ruolo della Giunta regionale, del personale a tempo indeterminato dipendente delle province piemontesi e della Città metropolitana di Torino in servizio presso i C.P.I., che ha optato per il trasferimento in Regione Piemonte (n. 338 unità di personale) e il contestuale distacco funzionale dei medesimi presso A.P.L.;

Deliberazione n. 57-8111 del 14 dicembre 2018 *“Agenzia Piemonte Lavoro Definizione della dotazione organica per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018”*, con la quale la Giunta regionale ha definito la dotazione organica di APL per il triennio 2018- 2020;

Determinazione dirigenziale del Segretariato generale, Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse umane n. 94 del 19 aprile 2019, con la quale è stato autorizzato il trasferimento nell'organico di APL di 33 unità di personale regionale in distacco funzionale o già in avvalimento presso APL che aveva presentato domanda di trasferimento nel ruolo dell'Agenzia entro il 31.03.2019;

Deliberazione n. 45-8908 del 06.05.2019 “Definizione dotazione organica Agenzia Piemonte Lavoro 2019-2021 ai sensi dell'art. 8 della LR. 34/2008 e in attuazione della D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018”;

Determinazione dirigenziale n. 173 del 1° aprile 2021 della Direzione della Giunta Regionale con la quale è stato autorizzato il trasferimento nei ruoli di APL di 14 unità di personale con decorrenza 1.5.2021;

Determinazione dirigenziale n. 242/A1502B/2021 del 14/05/2021, con cui si prende atto dell'avvenuto riparto e trasferimento di risorse pari ad Euro 20.294.660,33 da parte del Ministero del Lavoro alla Regione Piemonte per l'anno 2021 per il concorso alle spese di personale dei Centri per l'Impiego e si impegnano euro 12.252.523,02 a favore dei Agenzia Piemonte Lavoro sul capitolo 145909/2021 del bilancio gestionale 2021/ 2023 annualità 2021.

Visti inoltre:

l'art. 1 comma 258 della L. 30/12/18 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019”, ai sensi del quale “... A decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.”;

l'art. 12 del D.L. 28/1/19 n. 4, convertito dalla L.28/3/2019 n. 26, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza”, il quale prevede:

al comma 3

“Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo

e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di

160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021”;

al comma 3 bis

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.”;

al comma 3 ter lett. b)

le assunzioni previste dall'art. 1 comma 258 della L.145/2018 “...non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

al comma 3 quater

“Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non

opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”;

al comma 8 ter

“In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

Tenuto conto che:

le assunzioni straordinarie autorizzate dalle richiamate disposizioni di cui alla L. 145/2018 e al D.L. n. 4/2019, non modificano il regime assunzionale previsto per l’Agenzia, nel dettaglio descritto all’interno della D.G.R. n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018;

pertanto, quest’ultimo regime continuerà a trovare applicazione per tutte le assunzioni effettuate dall’Agenzia al di fuori di quanto disposto dalla L.145/2018 e dal D.L. 4/2019;

conseguentemente si avranno due distinti regimi assunzionali ed altrettanti limiti di spesa per le assunzioni di personale, nell’alveo dei limiti di spesa complessiva per la dotazione organica di Agenzia Piemonte Lavoro stabiliti nel tempo dalla Regione Piemonte:

quello già fissato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 34/2008;

quello quantificato, invece, con riferimento al valore dei finanziamenti previsti dalla L.n.145/2018, dal DL n.4/2019 e dal DM n. 74/2019 secondo gli importi assegnati a regime.

Considerato che:

con D.G.R. n. 41-2021 del 25 settembre 2020, la Regione Piemonte ha, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019, come modificato dal DM 59/2020 e del decreto del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 31/0000/123 del 4 settembre 2020, adottato il Piano regionale di potenziamento dei CPI 2019-2021;

coerentemente con le norme e i provvedimenti sopra citati, la dotazione organica dell’Agenzia autorizzata con D.G.R. n. 45-8908 del 06.05.2019 si definiva in 149 unità, da incrementarsi con finanziamento dalle risorse ordinarie statali e regionali nel triennio di riferimento di ulteriori 67 unità; l’incremento della dotazione organica finanziato con le risorse del piano di potenziamento veniva previsto in 474 unità; pertanto la nuova dotazione organica di APL risultava complessivamente definita in 689 unità, oltre a 300 unità di personale dipendente da Regione Piemonte, in posizione di distacco funzionale;

dal riparto tra le Regioni delle somme destinate al Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego effettuato dal decreto D.M. n. 74 del 28.06.2019, con il quale è stato adottato il Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle Politiche attive del lavoro, individuando le risorse afferenti alla relativa attuazione, risulta che al Piemonte per il 2021 sono stati assegnati Euro 28.707.247,73;

ritenendo di accantonare dagli stanziamenti relativi alla spesa del personale il costo presunto delle spese correnti finalizzate a garantire il funzionamento dei CPI, si è destinato a tale voce di spesa la somma di € 4.000.000,00, riducendo pertanto la somma disponibile a regime per la spesa di personale derivante dalle risorse del piano di potenziamento a Euro 24.707.247,73 calibrando di conseguenza la dotazione organica al 31.12.2021 a 616 unità;

con successiva nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9149 dell'11.11.2020 è stato chiarito che "non risulta ammissibile procedere ad accantonamenti su somme destinate a spese di personale per finanziare spese di funzionamento ordinarie"; Regione Piemonte, con nota di riscontro prot. 112236 del 07.12.2020, ha assicurato che, per il tramite della propria agenzia regionale (Agenzia Piemonte Lavoro), avrebbe utilizzato le risorse finanziarie di cui all'art. 12 - comma 3 bis - del DL 4/2019 per l'assunzione di personale da destinare ai Centri per l'Impiego.

Risulta, pertanto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 34/2008 e s.m.i., necessario ridefinire la dotazione organica di Agenzia Piemonte Lavoro, rimodulando le assunzioni rese possibili dal Piano di Potenziamento nel rispetto dei criteri sopra esposti e, al contempo, ridefinendo quelle finanziabili dalle risorse derivanti dai trasferimenti ordinari di risorse regionali e statali sul bilancio di APL.

Dato atto che, per l'anno 2021, l'ammontare totale di risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale di APL è pari a Euro 42.660.570,75, così ripartita:

euro 28.707.247,73 derivanti dal Piano di potenziamento dei CPI approvato con D.G.R. n. 41-2021 del 25 settembre 2020;

Euro 12.252.523,02 dal trasferimento di risorse da parte del Ministero del Lavoro per il concorso alle spese di personale dei CPI. Trattasi di risorse già impegnate con D.D. 242/A1502B/2021 del 14/05/2021;

Euro 1.700.800,00 di cui alla D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018, derivanti da risorse regionali, a copertura della spesa di personale in servizio al 1.1.2018 presso APL. Tali risorse sono state liquidate con D.D. n. 403 del 20.07.2021 nell'ambito delle Spese per il funzionamento dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Preso atto che a decorrere dal 2022, spetteranno complessivamente alla Regione Piemonte Euro 28.707.247,73 annui a regime da trasferire all'Agenzia che costituiscono, sotto il profilo quantitativo, il vincolo di finanza pubblica per definire il fabbisogno di personale dell'Agenzia connesso all'attuazione del Piano Straordinario, determinabile in 520 unità di personale applicando il costo medio pro capite di Euro 55.000,00, come peraltro stabilito nel medesimo Piano.

Preso atto altresì che in attuazione della D.G.R. 62-7801 del 30.10.2018, la spesa presunta per il concorso alle spese di personale dei CPI sarà pari a 12.307.659,69 per l'anno 2022, parimenti per l'anno 2023.

Dato atto, quindi, che

per gli anni 2022 e 2023 l'ammontare totale di risorse finanziarie destinate alla spesa presunta annuale per il personale di APL sarà pari a Euro 42.715.707,42, così ripartita:

Euro 28.707.247,73 derivanti dal Piano di potenziamento dei CPI;

Euro 12.307.659,69 dal trasferimento di risorse ordinarie da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il concorso alle spese di personale dei CPI;

Euro 1.700.800,00 di cui alla D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018, derivanti da risorse regionali a valere sul capitolo sul cap. 168929 “Trasferimento all’Agenzia Piemonte Lavoro delle somme per le spese di funzionamento dell’Ente” – Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Bilancio finanziario di gestione 2021-2023, a copertura della spesa di personale in servizio al 1.1.2018 presso APL;

l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva erogazione dei fondi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo annuo presunto pari a Euro 41.014.907,42, in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Precisato che:

- La D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018 ha collocato la definizione della dotazione organica di APL da parte della Giunta Regionale a valle dell’elaborazione da parte dell’Agenzia del Piano dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che, ai sensi della L.R. 7/2018, APL ha facoltà di adottare nel rispetto del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta stessa
- La conferma dei criteri di calcolo di cui alla D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018 implica per APL la facoltà di inserire nella propria programmazione dei fabbisogni anche la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito di cessazioni intervenute nell’anno, sia in riferimento al personale inquadrato nei ruoli di APL che in riferimento a quello regionale distaccato funzionalmente in Agenzia;
- l’art. 3, comma 5 sexies del DL 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (comma introdotto dal D.L. n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza”) prevede a tale proposito che “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

richiamata la determinazione direttoriale di APL n. 344 del 16 luglio 2021” Adozione del Piano dei fabbisogni del personale di Agenzia Piemonte Lavoro per il triennio 2021-2023- Aggiornamento dotazione organica – Piano assunzioni 2021”.

Ritenuto, al fine di pervenire alla rideterminazione della Dotazione Organica dell’Agenzia, che, oltre ai posti autorizzati dal Piano di Potenziamento come sopra esplicitato, debbano aggiungersi quelli finanziati dalle risorse disponibili del bilancio di APL derivanti dal trasferimento di risorse ordinarie regionali e statali, comprensivi dei posti resosi o che si renderanno vacanti nel corso del 2021 per cessazioni di personale regionale, portando la dotazione organica di APL a complessivi 763 posti, tenuto conto del costo medio procapite per ogni unità di personale di categoria come calcolato nel Piano di potenziamento dei CPI, dei costi

medi del personale già in servizio presso APL e di quello dei dirigenti previsti dal piano assunzionale 2021 di APL.

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

richiamato il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. 366-6856 del 25 Marzo 2019 con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro in BUR n. 20 Supplemento n. 1 del 16/5/2019;

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, a voto unanime,

delibera

1) di autorizzare la nuova dotazione organica 2021-2023 dell’Agenzia Piemonte Lavoro in 763 unità di personale, oltre al posto del Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro e delle 210 unità di personale che operano presso APL pur inquadrare nei ruoli di Regione Piemonte e collocate in distacco funzionale;

2) di prendere atto che le assunzioni straordinarie autorizzate dalle disposizioni di cui alla L.145/2018 e al DL n.4/2019, non modificano il regime assunzionale previsto per l’Agenzia, già stabilito con D.G.R. n. 62-7801 del 30 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 34/2008 e s.m.i.;

3) di confermare, pertanto, i criteri di calcolo dei limiti di spesa in materia di personale per APL, secondo quanto disposto con D.G.R. 62-7801 del 30.10.2018;

4) di autorizzare APL, nel rispetto dell’art. 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i e delle Linee di indirizzo approvate con Decreto 8/5/2018, a programmare i piani triennali dei fabbisogni 2021 – 2023 nel rispetto delle sopra identificate regole e limitazioni ed in particolare nel limite della spesa potenziale massima risultante dalla dotazione organica;

5) di prendere atto del distinto regime assunzionale e relativo limite di spesa per le assunzioni di personale di APL, quantificato con riferimento al valore dei finanziamenti previsti dalla L. n.145/2018, dal D.L. n. 4/2019 e dal D.M. n. 74/2019secondo gli importi assegnati a regime;

6) di dare atto che:

per l’anno 2021, l’ammontare totale di risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale di APL è pari a Euro 42.660.570,75, così ripartita:

Euro 28.707.247,73 derivanti dal Piano di potenziamento dei CPI approvato con D.G.R. n. 41-2021 del 25 settembre 2020;

Euro 12.252.523,02 dal trasferimento di risorse da parte del Ministero del Lavoro per il concorso alle spese di personale dei CPI. Trattasi di risorse già impegnate con D.D. 242/A1502B/2021 del 14/05/2021;

Euro 1.700.800,00 di cui alla D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018, derivanti da risorse regionali, a copertura della spesa di personale in servizio al 1.1.2018 presso APL. Tali risorse sono state liquidate con D.D. n. 403 del 20.07.2021 nell'ambito delle Spese per il funzionamento dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

per gli anni 2022 e 2023 l'ammontare totale di risorse finanziarie destinate alla spesa presunta annua per il personale di APL sarà pari a Euro 42.715.707,42 così ripartita:

Euro 28.707.247,73 derivanti dal Piano di potenziamento dei CPI;

Euro 12.307.659,69 dal trasferimento di risorse ordinarie da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il concorso alle spese di personale dei CPI;

Euro 1.700.800,00 di cui alla D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018, derivanti da risorse regionali a valere sul capitolo sul cap. 168929 "Trasferimento all'Agenzia Piemonte Lavoro delle somme per le spese di funzionamento dell'Ente) – Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, *Programma* 1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Bilancio finanziario di gestione 2021-2023, a copertura della spesa di personale in servizio al 1.1.2018 presso APL;

l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate a preventiva erogazione dei fondi da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo presunto annuo pari a Euro 41.014.907,42, in entrata ed in uscita delle correlate spese;

6) di demandare alle Direzioni competenti per materia l'adozione di eventuali atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)